

# Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Fabio Francescatti

## **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

Art. 26 DL 34/2020: riconosce un nuovo credito d'imposta, previa presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Entrate



- Per i soggetti che sottoscrivono e versano un aumento di capitale nelle società
- Per le società conferite, commisurato alle perdite del 2020

## **Ambito soggettivo**

Gli investimenti devono essere effettuati in società, che:

- Presentino un ammontare di ricavi, per il 2019, compreso tra 5 e 50 milioni di euro
- Abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente non inferiore al 33%
- Abbiano deliberato ed eseguito, tra il 19 luglio 2020 e ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato

Nota: nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

## **Ambito soggettivo - Ulteriori condizioni**

Risulta inoltre necessario che le società:

- Alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà
- Si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale e in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- Non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- Non si trovino in specifiche condizioni ostative (ad esempio le disposizioni antimafia ex Art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011);
- Nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei di applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici

## Misura del credito – Soggetti investitori

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta pari al **20 per cento**, per un investimento massimo di 2 milioni

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023

→ La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

## Misura del credito – Società conferite

Per le società conferite è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al **50 per cento** delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al credito d'imposta relativo ai soggetti investitori e nel rispetto degli altri limiti previsti dalla norma.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

**Utilizzo del credito**, sia per i soggetti che per le società:

- In dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino al completo utilizzo
- In compensazione, senza applicazione delle abituali limitazioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento